|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | UNITÀ SINDACALE  Falcri Silcea |  |
| **SAS Cassa di Risparmio della Spezia**  ***Falcri 0187 773858* /Moimare 346 3230879*/ Massa 338 8865391* / Angelotti 338 4933156 / *Biondini 339 214473*4** | | | |

Alla C/ A Direzione Cassa di Risparmio della Spezia Spa

Sua sede

La scrivente OS chiede a codesta Direzione un incontro urgente sull’attuazione dell’accordo 11 ottobre 2012, in particolare sui limiti posti ai percorsi di carriera, anche se non firmataria di tale accordo, in quanto l’interpretazione datane da codesta Direzione ed applicata a tutti i dipendenti danneggia anche molti degli iscritti alla scrivente OS.

Infatti la scrivente OS ritiene che il punto 8 di tale accordo sia stato interpretato dall’Azienda in modo erroneo e penalizzante per i dipendenti della banca.

Un attenta lettura mostra infatti come il primo comma del punto indica nel 31 dicembre 2012 il limite della proroga della vigente situazione dei percorsi di carriera, in esplicito riferimento alla conclusione dei lavori della commissione di studio ex articolo 10 CCNL, prevista per lo stesso 31/12/2012, ed di eventuali ricadute sulle stesse materie a livello di Gruppo.

La mancata conclusione di tali lavori, peraltro mai iniziati, e la conseguente mancata novazione degli accordi vigenti a livello di Gruppo, rende di fatto inapplicabile tale limite.

Ma è soprattutto il secondo comma del punto 8, aggiunto a fini chiarificatori ed esplicativi del primo, che indica chiaramente che le eventuali intese raggiunte in materia a livello di Gruppo sono destinate a superare le previsioni dell’accordo 29/1//2009, che quindi viene ritenuto esplicitamente ultrattivo fino a quelle intese, si noti bene senza alcun riferimento ad una sua decadenza entro una data qualsiasi, meno che mai quindi al 31/12/2012.

Sarebbe del tutto singolare che intese mai raggiunte abroghino un accordo tanto valido da richiedere un esplicita citazione in quanto non superato se non da quelle stesse ipotetiche intese mai raggiunte .

Inoltre la scelta dell’Azienda di consentire il raggiungimento dei livelli previsti dall’accordo 29/1/2009 ben oltre il limite del 31//12/2012, supera di fatto tale data e dimostra nel concreto che la stessa Azienda ha ritenuto quell’accordo ultrattivo.

IN ASSENZA QUINDI DI ULTERIORI NOVITA’ NORMATIVE, O DI ACCORDI A LIVELLO DI GRUPPO, O DI DELIBERAZIONI IN MATERIA DA PARTE DELLA COMMISSIONE EX ARTICOLO 10 CCNL, LA DECISIONE DELL’AZIENDA DI CONSIDERARE SOLO IN ALCUNI CASI E CON ESCLUSIONI ARBITRARIE PER MOTIVAZIONI MAI INSERITE IN ALCUN ACCORDO, NON PIU’ ULTRATTIVO L’ACCORDO 29/1/2009 APPARE DEL TUTTO ARBITRARIA ED IMMOTIVATA

La Spezia, 11 febbraio 2014 la segreteria

